



Piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti liquidi

Sede legale: Strada Calvani, 8 - 70124 Bari

Sede operativa: località Spiggiano Canale - 73054 Presicce - Acquarica (Le)

Aggiornamento per riesame/rinnovo a seguito della

- Pubblicazione della decisione della commissione n.2018/1147 del 10/08/2018 "Conclusioni sulle Migliori Tecnologie Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti" ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio"
- L.R.32/2018: disciplina in materia di emissioni odorigene



Riferimenti catastali: Fg. 19 p.lla 524

Autorizzazione Integrata Ambientale vigente:
DDR 117 del 18/05/2011

Consulenza tecnica

Ing. Daniela Trivisani

Via F.Rossi - 76012 Canosa di Puglia (BT)

e-mail: daniela.trivisani@ingpec.it



Legale rappresentante

Sig.Italo Forina

Strada Calvani, 8 - 70124 Bari

Tel: 0833.720040

indirizzo PEC: ecolio2srl@pec.it

ECOLIO 2 s.r.l.
L'Amministratore

ELABORATO	DATA	SCALA	ALLEGATO
RISCONTRO PARERE ARPA 08 2022	10_2022		
AGGIORNAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	

1. PREMESSA

La presente in riscontro agli elementi di approfondimento richiesti da parte di Arpa Puglia Dap Lecce con nota prot. 0055746-157 del 05/08/2022 e dal Centro Regionale Aria con nota prot. 0055304-1 del 04/08/2022, trasmessi a seguito della quarta conferenza dei servizi del 12/07/2022

Ad oggi non risultano pervenuti ulteriori pareri da parte degli Enti intervenuti.

Nella tabella che segue si riportano pertanto le richieste di chiarimento pervenute da Arpa Puglia Dap Lecce e dal Centro Regionale Aria ed i relativi riscontri da parte della Società.

2. RISCONTRO PARERI ARPA PUGLIA DAP LECCE E CENTRO REGIONALE ARIA

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0055746-157 del 05/08/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL
<p>Le ulteriori modifiche e riscontri di cui si prende atto, sono:</p> <p>2. richiesta da parte della ditta di <u>autorizzazione dell'operazione D15 per lo stoccaggio di alcuni dei principali rifiuti derivanti dai trattamenti</u>. Si evidenzia che tale scelta, a differenza del <u>deposito temporaneo</u>, comporterà l'obbligo di <u>smaltimento</u> direttamente presso impianto terzo finale e l'impossibilità dell'eventuale operazione di recupero per tali tipologie di rifiuto (es. rifiuti oleosi). A tal proposito, è necessario che vengano indicati nella documentazione i quantitativi stoccabili e in planimetria le relative aree destinate a ciascun codice EER, ai fine dell'inserimento in autorizzazione. Rispetto a tutte le altre tipologie di rifiuto per le quali ci si avvarrà della possibilità di <u>deposito temporaneo</u> ai sensi dell'art. 185-bis del D. Lgs. n. 152/06, sarà necessario indicare nell'allegato tecnico dell'autorizzazione e nel PMC quale è il criterio scelto tra i due alternativi possibili (<i>temporale o volumetrico</i>);</p>	<p>Ai fini della gestione di taluni rifiuti prodotti, verifiche tecniche e di mercato escludono talvolta la possibilità di individuare soluzioni di avvio a smaltimento /recupero in tempi rapidi, compatibili con i limiti temporali del <u>deposito temporaneo</u>. Detta impossibilità gestionale viene superata dalla norma, attraverso <u>l'autorizzazione al deposito preliminare</u> che è una forma di stoccaggio che riguarda rifiuti avviati ad un' operazione di smaltimento ed è individuata dall'operazione D15 di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o è individuata attraverso la messa a riserva che rappresenta un'altra forma di stoccaggio che concerne invece i rifiuti avviati ad un'operazione di recupero ed è individuata dall'operazione R13 di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..</p> <p>Di conseguenza per i rifiuti sottoelencati si richiede l'autorizzazione al deposito preliminare D15 di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., laddove si è nell'impossibilità di gestire i rifiuti prodotti secondo i limiti temporali del deposito temporaneo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaglio codice EER 190801 depositato in cassoni quantitativo massimo istantaneo 60 mc; - Sabbie codice EER 190802 depositato in cassoni quantitativo massimo istantaneo 60 mc; - Concentrato da trattamento termico EER 190814 depositato in serbatoio D106 quantitativo massimo istantaneo 600 mc; - Concentrato da trattamento termico EER 190813* depositato in serbatoio D122 quantitativo massimo istantaneo 28 mc - Retentato da trattamento di osmosi EER 190814 depositato nei serbatoio D706 quantitativo massimo istantaneo 250 mc; - Fanghi da attività di centrifugazione e manutezione EER 190814 depositati in cassoni/vasche quantitativo massimo istantaneo 70 mc; - Fanghi da attività di centrifugazione EER 190812 depositati in cassoni/vasche quantitativo massimo istantaneo 70 mc;

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0055746-157 del 05/08/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL																				
	<p>Per il rifiuto:</p> <p>- Concentrato da trattamento termico EER 130506* depositato in serbatoio D122 quantitativo massimo istantaneo 28 mc</p> <p>si richiede l'autorizzazione al deposito preliminare D15 di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e/o alla messa in riserva R13 di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a seconda delle analisi di caratterizzazione che verranno effettuate a seguito della produzione in base alle quali il rifiuto potrà essere inviato a smaltimento o recupero secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.</p> <p>Rispetto agli altri rifiuti prodotti di cui non si conoscono a priori i quantitativi che verranno prodotti per taluni neanche i codici cer, si evidenzia che ai sensi dell'art 185-bis comma 3 <i>"Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e <u>non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente</u>"</i></p>																				
<p>3. nella descrizione dei serbatoi destinati al deposito preliminare in ingresso (D15) e dei serbatoi destinati all'alimentazione delle due sezioni di trattamento, si ripropongono le potenzialità di trattamento per le operazioni D8 (biologico) e D9 (termico) così come individuate nella D.D. n. 117/2011. Ai fini del presente procedimento autorizzativo, come già precedentemente rappresentato e sottoposto all'attenzione dell'A.C. per le valutazioni di competenza, in ultimo durante la Conferenza dei Servizi del 12 luglio 2022, si rileva che nell'AIA del 2011 la possibilità di trattare rifiuti pericolosi nel trattamento termico era limitata al 30% della potenzialità massima giornaliera di 93,5 t/d. <u>Gli elaborati progettuali necessitano di revisione in tal senso.</u></p>	<p>Gli elaborati sono stati revisionati nel rispetto della seguente tabella di cui al Protocollo di accettazione:</p> <table><tr><th colspan="4">AIA DD 117/2011</th></tr><tr><th>Tipologia Trattamento</th><th>Tipologia di rifiuti trattabili</th><th>Potenzialità massima (m³/anno)</th><th>Potenzialità massima giornaliera (m³/giorno)</th></tr><tr><td>D8 - Biologico</td><td>Non pericolosi</td><td>627.800</td><td>1720</td></tr><tr><td>D9 - Termico</td><td>Non pericolosi e pericolosi</td><td>28.050 di cui al massimo 8.415 di rifiuti pericolosi</td><td>93,5 non pericolosi 28,05 pericolosi</td></tr><tr><td colspan="2">Potenzialità massima piattaforma</td><td>655.850</td><td></td></tr></table>	AIA DD 117/2011				Tipologia Trattamento	Tipologia di rifiuti trattabili	Potenzialità massima (m³/anno)	Potenzialità massima giornaliera (m³/giorno)	D8 - Biologico	Non pericolosi	627.800	1720	D9 - Termico	Non pericolosi e pericolosi	28.050 di cui al massimo 8.415 di rifiuti pericolosi	93,5 non pericolosi 28,05 pericolosi	Potenzialità massima piattaforma		655.850	
AIA DD 117/2011																					
Tipologia Trattamento	Tipologia di rifiuti trattabili	Potenzialità massima (m³/anno)	Potenzialità massima giornaliera (m³/giorno)																		
D8 - Biologico	Non pericolosi	627.800	1720																		
D9 - Termico	Non pericolosi e pericolosi	28.050 di cui al massimo 8.415 di rifiuti pericolosi	93,5 non pericolosi 28,05 pericolosi																		
Potenzialità massima piattaforma		655.850																			
ELDES.4 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE RIFIUTI IN INGRESSO ED ELENCO CER																					
<p>4. relativamente al paragrafo 1.1.1 (classificazione e caratterizzazione dei rifiuti) si chiede aggiornare, ove necessario, il paragrafo con riferimento alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020 sulla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e alle disposizioni delle Linee Guida SNPA Delibera 105/2021 approvate con Decreto MITE n. 47/2021;</p>	<p>Il Protocollo di accettazione e gestione rifiuti è stato aggiornato inserendo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020 ed in base alle disposizioni delle Linee Guida SNPA Delibera 105/2021 approvate con Decreto MITE n. 47/2021</p>																				

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0055746-157 del 05/08/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL
<p>5. si ritiene che nella fase di omologa del rifiuto, soprattutto per i rifiuti da avviare a operazione D8 (trattamento biologico), sia <u>sempre necessaria la richiesta di un campione rappresentativo</u> del rifiuto da smaltire per la verifica della rispondenza alle informazioni/analisi del produttore, non solo "in caso di necessità" (pag. 6/36), senza specifica dei relativi criteri;</p>	<p>La Ecolio2 richiede il campione del rifiuto soltanto nel caso abbia necessità di verificare <u>alcuni parametri</u> riportati sul certificato di analisi prodotto da laboratorio terzo prima di procedere con l'omologa.</p> <p>Non si condivide di richiedere il campione di ogni rifiuto da inviare in D8 per la verifica della rispondenza delle informazioni/analisi del produttore per diversi motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diventerebbe superfluo il certificato di analisi emesso dal laboratorio terzo che è invece colui che, insieme al produttore, ha la responsabilità di comunicare la correttezza delle informazioni sul rifiuto da omologare, in base anche alle disposizioni delle Linee Guida SNPA Delibera 105/2021 approvate con Decreto MITE n. 47/2021; - Se la Ecolio2 dovesse verificare due volte ogni rifiuto da inviare in trattamento D8 ovvero, prima dell'omologa e dopo l'accettazione, andrebbe a duplicare le attività di analisi su uno stesso rifiuto con costi per il produttore esorbitanti (pagherebbe per uno stesso rifiuto tre analisi: laboratorio terzo e due analisi alla Ecolio2) oltre a notevoli costi di chemicals, energetici, costi di personale, ecc - L'attività svolta dalla Ecolio2 non è di indagine ma di verifica del conferito da parte del produttore ai fine della corretta gestione dello stesso presso l'impianto .
<p>6. in merito ai parametri definiti dal gestore a pag. 7-8/36 per l'individuazione del trattamento necessario allo smaltimento (D8 o D9) si ritiene non tecnicamente approvabile la scelta basata su "range prefissati di parametri dettati dall'esperienza", ma è necessario fare riferimento alle <u>caratteristiche tecniche e al funzionamento degli impianti di smaltimento</u> per definire l'accettabilità del rifiuto a trattamento specifico;</p>	<p>Premesso che la bioeliminabilità del rifiuto per definirne lo smaltimento in D8 viene accertata dal laboratorio terzo che unitamente al produttore ai sensi della disposizioni delle Linee Guida SNPA Delibera 105/2021 approvate con Decreto MITE n. 47/2021, ha la responsabilità di verificare il processo produttivo del rifiuto ai fini dell'attribuzione del cer ovvero procedere alla sua qualificazione come pericoloso o non pericoloso, i parametri definiti dal gestore sono quelli che derivano dall'esperienza nella gestione dei <u>propri</u> impianti e non sono dei semplici e generici parametri applicabili in impianti simili. Si ritiene pertanto che, quelli individuati dalla Scrivente, siano tecnicamente i più adatti per la gestione dei propri processi.</p>

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0055746-157 del 05/08/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL																				
<p>7. la tabella con le potenzialità autorizzate a pag. 9/36 va rettificata secondo quanto rilevato al precedente punto 3);</p>	<p>La tabella è stata rettificata nel seguente modo:</p> <table><tr><th colspan="4">AIA DD 117/2011</th></tr><tr><th>Tipologia Trattamento</th><th>Tipologia di rifiuti trattabili</th><th>Potenzialità massima (m³/anno)</th><th>Potenzialità massima giornaliera (m³/giorno)</th></tr><tr><td>D8 - Biologico</td><td>Non pericolosi</td><td>627.800</td><td>1720</td></tr><tr><td>D9 - Termico</td><td>Non pericolosi e pericolosi</td><td>28.050 di cui al massimo 8.415 di rifiuti pericolosi</td><td>93,5 non pericolosi 28,05 pericolosi</td></tr><tr><td colspan="2">Potenzialità massima piattaforma</td><td>655.850</td><td></td></tr></table>	AIA DD 117/2011				Tipologia Trattamento	Tipologia di rifiuti trattabili	Potenzialità massima (m³/anno)	Potenzialità massima giornaliera (m³/giorno)	D8 - Biologico	Non pericolosi	627.800	1720	D9 - Termico	Non pericolosi e pericolosi	28.050 di cui al massimo 8.415 di rifiuti pericolosi	93,5 non pericolosi 28,05 pericolosi	Potenzialità massima piattaforma		655.850	
AIA DD 117/2011																					
Tipologia Trattamento	Tipologia di rifiuti trattabili	Potenzialità massima (m³/anno)	Potenzialità massima giornaliera (m³/giorno)																		
D8 - Biologico	Non pericolosi	627.800	1720																		
D9 - Termico	Non pericolosi e pericolosi	28.050 di cui al massimo 8.415 di rifiuti pericolosi	93,5 non pericolosi 28,05 pericolosi																		
Potenzialità massima piattaforma		655.850																			
<p>8. in merito alla richiesta di ridefinizione dei codici EER da autorizzare in ingresso, la Società ha eliminato sessantacinque codici presenti nella precedente autorizzazione ed ha proposto i seguenti raggruppamenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Elenco 1., attività D8 sezione biologica, rifiuti liquidi NON PERICOLOSI- Elenco 2., attività D8 sezione biologica, rifiuti fangosi pompabili NON PERICOLOSI- Elenco 3., attività D8 sezione biologica, miscele di oli e grassi NON PERICOLOSE <p>Relativamente a questi tre gruppi, <u>non si comprende la necessità di tenerli distinti, considerato che la sezione biologica ricomprende anche la sezione fanghi come parte integrante del trattamento</u> e non sussiste, nella configurazione in approvazione, la possibilità che i rifiuti fangosi vengano trattati direttamente nella sezione fanghi.</p> <p>Inoltre, <u>riguardo alle miscele dell'elenco 3</u> si evidenzia che i due codici EER indicati (oli commestibili non sono riconducibili alla descrizione introduttiva (<i>lavorazione superficiale metalli, rifiuti, etc</i>).</p> <ul style="list-style-type: none">- Elenco 4., attività D8 sezione biologica, rifiuti liquidi e fangosi pompabili <i>di origine urbana</i> che potrebbero non necessitare dell'attività D15. <p>Relativamente a quest'ultimo gruppo <u>non si comprende né condivide la presenza di due codici EER riferiti a rifiuti speciali non appartenenti al gruppo 20.xx.xx "urbani" (EER 190802 e 190805), la cui provenienza non è di natura domestica e pertanto andrà regolarmente verificata e contabilizzata come per tutti i rifiuti speciali in ingresso all'impianto.</u></p>	<p>Gli elenchi 1, 2 e 3 sono stati lasciati separati ma tutti facenti parte della macrofamiglia 1.</p> <p>L'elenco 3 (ora elenco 1) è stato aggiornato.</p> <p>L'elenco 4 (ora elenco 2) è costituito da quei rifiuti che derivano dal metabolismo umano, impianti di trattamento acque reflue urbane e attività di pulizia delle acque di scarico di cui sono note le caratteristiche proprio per la provenienza, sono caratterizzati da alto carico organico prontamente biodegradabile con solidi sospesi dopo sgrigliatura inferiori al 2%. Si precisa che la verifica in fase di scarico viene effettuata su tutti rifiuti indipendentemente dal gruppo di appartenenza proprio perché i rifiuti del gruppo 20.xx.xx. non sono solo di natura domestica. Si precisa altresì che tutti i rifiuti in ingresso vengono tutti puntualmente contabilizzati indipendentemente dal tipo di verifica su di essi condotta. I 4 codici cer elencati sono molto simili per caratteristiche chimiche e l'avvio nei serbatoi D15 comporterebbe un inutile spreco energetico oltre a possibili intasamenti di pompe.</p>																				

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0055746-157 del 05/08/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL
<ul style="list-style-type: none"> - Elenco 5., attività D9 sezione termica, rifiuti liquidi e fangosi pompabili PERICOLOSI - Elenco 6., attività D9 sezione termica, rifiuti liquidi e fangosi pompabili NON PERICOLOSI non biodegradabili - Sulla base delle modifiche delle modalità gestionali descritte, si ritiene che i serbatoi destinati al deposito preliminare in D15 dei rifiuti NON pericolosi (da D110 a D120), dovrebbero essere destinati separatamente in parte ai RNP Biodegradabili e in parte ai NON biodegradabili, considerando la diversa destinazione di trattamento, al fine di evitare il rischio di contaminazioni nelle pipeline comuni. 	<p>Poiché l'attività di smaltimento dei rifiuti non biodegradabili avviene per campagne dedicate, in caso di utilizzo della sezione termica i serbatoi da D118 a D120 verranno dedicati in maniera esclusiva all'accettazione dei rifiuti non pericolosi non biodegradabili utilizzando il punto di scarico Pi3 dal quale saranno realizzate linee dedicate. Al termine della lavorazione i serbatoi verranno bonificati mediante lavaggio (quantitativo di acqua stimato circa 3000 litri da inviare in sezione termica). In tal modo si evitano contaminazioni e si hanno a disposizione più serbatoi per l'attività di verifica dei rifiuti non pericolosi biodegradabili da inviare a trattamento D8.</p>
<p>9. Relativamente all'operazione di miscelazione (par. 1.7 pag. 33/36), si evidenzia <u>l'assenza di una procedura descrittiva</u> delle modalità operative di verifica della compatibilità dei rifiuti da miscelare. Si segnala all'A.C. che nell'attuale AIA la miscelazione è considerata parte integrante dell'operazione D9, e si evidenzia la necessità di valutare se dal punto di vista autorizzativo non sia più corretto autorizzare le <u>attività di miscelazione con l'operazione D13</u>, ritenendo che <u>tale operazione sia preliminare al trattamento appropriato e non parte integrante dello stesso</u>. <u>Affinché la BAT 2 f. possa considerarsi applicata è necessaria la descrizione dettagliata delle prove e misure che garantiranno la compatibilità dei rifiuti.</u></p>	<p>Il "Protocollo di accettazione rifiuti e trattamenti" è stato aggiornato inserendo il paragrafo "Prove di miscelazione tra rifiuti pericolosi con medesime caratteristiche di pericolosità".</p>
<p>10. Il diagramma di flusso in appendice 1 (pag. 36/36) non è chiaro in alcuni punti. Si chiede di separarlo in quattro differenti diagrammi: 1. Rifiuti pericolosi 2. Rifiuti non pericolosi non biodegradabili 3. Rifiuti non pericolosi biodegradabili 4. Rifiuti di origine urbana.</p>	<p>Il diagramma di flusso in appendice 1 è un diagramma generale dell'attività di smaltimento svolta che a sua volta viene separato in sottodiagrammi relativi alle diverse attività D8, D9 e gestione fanghi. I diagrammi sono stati revisionati specificando per ogni trattamento le tipologie di rifiuti gestite: rifiuti pericolosi, rifiuti non pericolosi biodegradabili e non biodegradabili.</p> <p>A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 116/2022 in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che ha modificato gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006 eliminando la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, tutti i rifiuti gestiti presso la Ecolio2 sono rifiuti speciali e tali sono anche le fosse settiche ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-sexies. Pertanto non è stato prodotto alcun diagramma relativo ai rifiuti di origine urbana.</p>
ELDES.11 RELAZIONE C-BAT	

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0055746-157 del 05/08/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL
<p>- BAT 1: al momento dell'emissione dell'elaborato la società dichiarava il possesso di certificazione ISO 14001; l'ultima copia agli atti della scrivente Agenzia, ricevuta con PEC del 27/07/2021 (prot. ARPA 53457 del 28/07/2021) a seguito di richiesta in ambito di verifica report annuale autocontrolli 2020, evidenzia che il certificato è scaduto in data 05/03/2021. Ai fini della verifica di applicazione della presente BAT <u>si chiede pertanto la trasmissione del certificato rinnovato.</u> <u>Si chiede inoltre l'integrazione</u>, a corredo della documentazione tecnica oggetto di valutazione, degli elaborati minimi che la BAT richiede e che confluiranno in seguito nel sistema di gestione ambientale: X. gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2); XI. inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3 v. punto successivo); XII. piano di gestione dei residui (cfr. sez. 6.5); XIII. piano di gestione in caso di incidente (cfr. sez. 6.5); XIV. piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12); XV. Piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (cfr. BAT 17). <u>In alternativa alla produzione dei singoli documenti,</u> è necessario che il Gestore indichi esplicitamente, nel presente elaborato ELDES.11, quali parti del PMC rispondono ad ognuno dei punti elencati, richiamando la necessità che gli stessi siano contemplati nell'SGA adottato.</p>	<p>Nel merito si rimanda al documento aggiornato ELDES_11 RELAZIONE C-BAT rev 03</p>
<p>- BAT 2: come per la precedente BAT 1, il mero rimando al PMC non è sufficiente a verificare la corretta applicazione della BAT, in particolare per quel che riguarda le operazioni di miscelazione (punto f. -vd. punto 9 sopra), pertanto anche in questo caso è necessario che il Gestore indichi esplicitamente quali parti del PMC rispondono ad ognuno dei punti elencati.</p>	
<p>- BAT 3: vd. BAT 1 – quanto descritto nell'elaborato ELDES 12 PMeC al Cap. 2.3 <i>Inventario dei flussi acque reflue</i>, a cui si rimanda, risulta esaustivo ai fini del monitoraggio dello scarico del refluo industriale, <u>ma non risponde a quanto richiesto dalla BAT ai punti i) ii) e iii), pertanto si chiede di integrare il presente documento con le informazioni richieste e con il dovuto approfondimento.</u></p>	
<p>- BAT 4: il gestore dichiara la conformità ai vari punti della BAT senza fornire dati e informazioni di dettaglio. In particolare per la verifica di conformità alla BAT 4b, <u>è necessario che</u> per tutte le aree di deposito rifiuti in ingresso e prodotti, siano esse vasche/serbatoi/cassoni/fusti o altro, <u>sia indicata la capacità massima di ognuno dei suddetti depositi/stoccaggi, le modalità di monitoraggio di tale limite massimo ed il tempo massimo di permanenza</u> (sia in caso di stoccaggio D15-R13, sia in caso di deposito temporaneo, specificando il criterio adottato per l'avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti). Seppur tali informazioni possano essere state inserite in altri elaborati tecnici, <u>si chiede di inserire</u> nel presente documento di verifica dell'adeguamento alle BAT, <u>l'esatto riferimento in cui l'informazione richiesta è contenuta</u> (es. Elab. ELDESxx par. xx - pag. xx) per ogni punto della BAT e relativo rimando ad altri elaborati.</p>	
<p>- BAT 5: come per le precedenti BAT, per ciascun punto si chiede di inserire lo specifico rimando ad altri elaborati (es. Elab. ELDESxx par. xx - pag. xx) o di integrare con i dettagli descrittivi che dimostrino l'adeguamento a quanto richiesto.</p>	

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0055746-157 del 05/08/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL
<ul style="list-style-type: none"> - BAT 19: si chiede di completare/integrare quanto esposto facendo riferimento a quanto richiesto dalla BAT punto per punto della tabella (a. b. c. d. etc), indicando le sezioni impiantistiche specifiche in cui si applicano le tecniche proposte, con i rimandi alle relative planimetrie o relazioni tecniche. Rispetto all'affermazione che le <u>acque meteoriche "sono trattate in conformità al R.R. n. 26/2013"</u>, si evidenzia che, considerata la tipologia di impianto e le attuali modalità gestionali, ciò non risulta rispondente alle modalità di trattamento previste dal suddetto regolamento. <u>Si chiede di produrre un apposito elaborato descrittivo/planimetrico</u>, con i dettagli della rete di raccolta delle acque meteoriche, <u>demandando all'A.C. Provincia di Lecce, in quanto anche Autorità deputata all'autorizzazione ai sensi del R.R. n. 26/2013, le valutazioni in merito alla conformità alle disposizioni normative ed alle eventuali prescrizioni da inserire in AIA.</u> - BAT 20: <u>si chiede di integrare la tabella già presente con l'inserimento nella colonna "Note" dei rimandi alle planimetrie di progetto indicando con apposite sigle le sezioni dell'impianto in cui è applicata ciascuna tecnica.</u> In merito all'applicabilità dei limiti di emissione associati (BAT-AEL) di cui alle tab. 6.1-6.2, ribadendo quanto già esposto ed evidenziato per la BAT 7, si prende atto della proposta di Valori Limite (VL) elaborata dal Gestore nel PMeC e si rimanda alle valutazioni sotto riportate per l'aspetto specifico. - BAT 21: si chiede di integrare il documento specificando le modalità con cui si intende applicare le tecniche per ciascuna lettera della tabella, in particolare rispetto alla lettera c) <i>"Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti"</i>, andrebbero indicati i registri/documenti di cui si intende dotarsi. - BAT 23: si chiede elaborare il Piano di efficienza energetica così come descritto nella BAT alla lettera a. e di fornire evidenza del modello di <i>"Registro del bilancio energetico"</i> che si intende mantenere per valutarne l'adeguatezza ai punti indicati nella descrizione della BAT. - BAT 24: qualora si ritenga realmente applicabile la BAT, è necessario indicare a quali contenitori o imballaggi ci si riferisce, <u>indicandoli anche nel Piano di gestione dei residui di cui alla BAT 1.</u> - BAT 52: si chiede di integrare il documento con la descrizione dettagliata dei parametri, dei criteri e dei relativi valori su cui si basa la valutazione della <i>"bioeliminabilità"</i> dei rifiuti in ingresso; in alternativa potranno essere indicati i rimandi all'elaborato in cui sono descritte tali informazioni, specificando il paragrafo, le pag. le tabelle, etc. - In merito alle tab. 6.3-6.4-6.5, riportate integralmente senza alcuna specifica, si ribadisce quanto già chiesto per la BAT 20, ovvero <u>la necessità di dettagliare quali tecniche sono utilizzate o si intende utilizzare per adeguarsi alle BAT, indicando i rimandi alle sezioni impiantistiche con riferimenti a planimetrie e sigle identificative dei punti.</u> 	
ELDES.12 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0055746-157 del 05/08/2022							RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL														
<p>Par. 2.1 GESTIONE DEI FLUSSI DI RIFIUTI IN INGRESSO - si ritiene superfluo riportare nel PMeC quasi integralmente le informazioni contenute nel Protocollo di accettazione (ELDES 4), mentre è necessario <u>inserire e schematizzare i seguenti contenuti minimi, da cui si evincano i controlli che effettua il gestore sui rifiuti in ingresso, le modalità e la frequenza degli stessi</u> (gli schemi sono proposti a titolo esemplificativo):</p> <p>Tabella xx - Caratteristiche delle aree di Stoccaggio D15 (da aggiornare ad ogni variazione delle aree di stoccaggio; deve essere allegata la planimetria con l'ubicazione degli stoccaggi)</p> <table><tr><th>Identificativo area di stoccaggio</th><th>Sigla aree stoccaggio/ubicazione</th><th>Codici EER stoccabili</th><th>Stato fisico</th><th>Modalità di stoccaggio</th><th>Caratteristiche area</th><th>Modalità registrazione</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Identificativo area di stoccaggio	Sigla aree stoccaggio/ubicazione	Codici EER stoccabili	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Caratteristiche area	Modalità registrazione								<p>Relativamente ai controlli sui rifiuti in ingresso, atteso che l'ubicazione dei serbatoi di stoccaggio è indicata nella planimetria allegata al PMeC, nella tabella 17 sono stati indicati i controlli effettuati sui rifiuti in ingresso e in tabella 18 è stata indicata la modalità di rendicontazione annuale.</p>
Identificativo area di stoccaggio	Sigla aree stoccaggio/ubicazione	Codici EER stoccabili	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Caratteristiche area	Modalità registrazione															
<p>Tabella xx – verifiche sui rifiuti in ingresso</p> <table><tr><th>Fase (omologa, accettazione, analisi successive etc)</th><th>Area o punto di scarico</th><th>Tipologia di rifiuti/codici EER</th><th>Tipologia di trattamento</th><th>Tipologia analisi (eventuali norme di riferimento)</th><th>Frequenza</th><th>Parametri</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Fase (omologa, accettazione, analisi successive etc)	Area o punto di scarico	Tipologia di rifiuti/codici EER	Tipologia di trattamento	Tipologia analisi (eventuali norme di riferimento)	Frequenza	Parametri								
Fase (omologa, accettazione, analisi successive etc)	Area o punto di scarico	Tipologia di rifiuti/codici EER	Tipologia di trattamento	Tipologia analisi (eventuali norme di riferimento)	Frequenza	Parametri															
<p>In merito all'attività di <u>miscelazione</u>, il gestore dovrà inserire nel PMC <u>le modalità di controllo delle operazioni effettuate (registrazioni quantitative, controlli analitici, modalità di verifica compatibilità/caratteristiche, ecc.)</u>, derivanti dal protocollo gestionale che intende adottare e che è sottoposto ad approvazione nel presente procedimento di riesame; nella specifica parte relativa alle miscelazioni è necessario indicare quanto richiesto al precedente punto 9 del parere, anche per l'applicazione della BAT 2f.</p>							<p>Al capitolo 12 “Controlli di Gestione sono stati inseriti i paragrafi 12.1 “Miscelazione” e 12.2 “Prove di miscelazione”</p>														
<p>Par. 2.2 GESTIONE DEI FLUSSI DI RIFIUTI PRODOTTI – si chiede di modificare/integrare l'elaborato inserendo e schematizzando le informazioni relative ai rifiuti prodotti nel processo produttivo:</p> <p>Tabella xx – Elenco rifiuti prodotti Caratteristiche delle aree di Deposito temporaneo rifiuti prodotti (da compilare annualmente o ad ogni variazione delle aree di stoccaggio; deve essere allegata la planimetria con l'ubicazione delle aree)</p> <table><tr><th>Sezione impianto (biologico/termico)</th><th>Codice EER</th><th>Identificativo area di stoccaggio/deposito</th><th>Stato fisico</th><th>Fase di provenienza</th><th>Modalità di stoccaggio</th><th>Frequenza smaltimento</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Sezione impianto (biologico/termico)	Codice EER	Identificativo area di stoccaggio/deposito	Stato fisico	Fase di provenienza	Modalità di stoccaggio	Frequenza smaltimento								<p>Al paragrafo 10.1.2 sono state inserite le informazioni relative alle gestione dei prodotti in uscita. Nella planimetria ELGRAF_11 Planimetria con aree deposito rifiuti prodotti sono state individuate le aree dove verranno gestiti i rifiuti prodotti in regime di deposito temporaneo e quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione al deposito preliminare /messa in riserva. Per i rifiuti gestiti in regime di deposito temporaneo, ai sensi dell'art 185-bis c.3 non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità competente atteso che, i codici</p>
Sezione impianto (biologico/termico)	Codice EER	Identificativo area di stoccaggio/deposito	Stato fisico	Fase di provenienza	Modalità di stoccaggio	Frequenza smaltimento															

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0055746-157 del 05/08/2022

Il gestore dovrà esplicitare il criterio (temporale o quantitativo) da adottare per la gestione dei depositi temporanei ai sensi dell'art. 185 bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Nel PMC deve essere previsto che, nel report annuale, il Gestore comunichi le quantità di rifiuti prodotti annualmente per ogni codice EER, l'operazione di provenienza, il destino finale (smaltimento o recupero) con le eventuali quantità recuperate. Per i rifiuti non recuperati deve essere specificato l'impianto di destino. Si suggerisce l'utilizzo delle seguenti tabelle:

Tabella xx – Rifiuti prodotti: rendicontazione annuale

EER	Quantità prodotta	Quantità conferita a impianti terzi	Quantità complessiva in giacenza	Impianto di smaltimento/recupero finale	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
				Indicare sia il codice dell'operazione D o R che la denominazione dell'impianto di destino	

Tabella XX - Classificazione e ammissibilità presso gli impianti di destino dei rifiuti prodotti

Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
Caratterizzazione e classificazione ai sensi del Decreto MITE n. 47 del 09/08/2021	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate. Il verbale di campionamento deve essere sempre allegato al certificato, insieme a tutta la documentazione tecnica utilizzata ai fini della classificazione	Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto	
Analisi chimica per verifica conformità impianti di destino	D.Lgs. 36/03, così come modificato dal D.Lgs.121/2020, DM 5/2/98 o comunque quelli richiesti dall'imp. di smaltimento	Almeno annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario	

I verbali di campionamento, rapporti di prova ai sensi del Reg. 440/2008, certificati, relazioni e schede tecniche e di sicurezza inerenti alla caratterizzazione e classificazione rifiuti dovranno essere conservati per 3 anni assieme ai registri di carico e scarico ed ai formulari.

RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL

cer prodotti e le relative quantità non si conoscono a priori. Ovviamente per tali rifiuti saranno rispettate le condizioni di cui all'art. 185 bis comma 2, lett. b) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii in base alle quantità di volta in volta prodotte.

Per i rifiuti gestiti in regime di deposito preliminare/messa in riserva sono state inserite due tabelle con l'indicazione delle provenienza, codice EER attribuito, denominazione, stato fisico, quantitativi massimi istantanei, modalità stoccaggio e frequenza smaltimento.

In sede di redazione della Relazione annuale ai rapporti di prova dovranno essere allegati verbale e piano di campionamento e conservati per almeno 3 anni.

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0055746-157 del 05/08/2022
RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL

Nel PMC dovranno essere stabilite le modalità e le tempistiche per l'effettuazione di controlli del Gestore sulle aree di stoccaggio e di deposito temporaneo, con frequenza *almeno trimestrale*. I controlli dovranno includere la verifica della presenza della cartellonistica, etichettature e dei presidi di sicurezza e antincendio, nonché dell'idoneità strutturale e impiantistica delle aree adibite a deposito. I verbali/schede di ispezione dovranno essere conservati per tre anni e gli esiti delle ispezioni dovranno essere descritti nel rapporto annuale. Si suggerisce l'utilizzo dei seguenti schemi:

Tabella xx – Ispezioni su aree di Stoccaggio rifiuti (R13, D13, D15) e Depositi temporanei

Identificativo Stoccaggio/Deposito temporaneo	Modalità di controllo stato Stoccaggio/Deposito temporaneo	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Aree di stoccaggio (per rifiuti allo stato solido)	Controllo visivo su idoneità modalità stoccaggio	<i>almeno trimestrale</i>	
Aree di stoccaggio rifiuti allo stato liquido in contenitori stagni con bacino di contenimento	Controllo visivo su idoneità modalità stoccaggio. Controllo visivo stato dei contenitori dei rifiuti e del bacino di contenimento	<i>almeno trimestrale</i>	

Tabella xx – Controllo della giacenza delle aree di Stoccaggio rifiuti (R13, D13, D15) e Depositi temporanei

Sigla identificativa	Modalità di stoccaggio	Data del controllo	Codici EER presenti	Quantità presente [m ³]	Quantità presente [t]

In particolare il Gestore dovrà implementare una procedura di ispezione di dette aree (richiamandola nel PMC), verificando:

- la rispondenza strutturale ed impiantistica rispetto alle prescrizioni AIA ed il loro stato di manutenzione;
- la rispondenza alle corrette modalità gestionali prescritte in AIA (ad es. volumi massimi; separazione fisica delle aree di conferimento, messa in riserva e deposito preliminare, etc.).

Relativamente ai controlli sulle aree di stoccaggio e di deposito temporaneo, sono stati previsti sia i monitoraggi da effettuare su vasche/serbatoi e bacini di contenimento di tipo annuale (cfr paragrafo 12.3) sia le attività di verifica periodica da parte degli operatori interni (cfr paragrafo 12.5).

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0055746-157 del 05/08/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL																					
<p>Inoltre, dovranno essere previsti controlli per la verifica della protezione contro il rischio incendio, mediante applicazione della Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, prot. 1121 del 21/01/2019. In particolare, dovranno essere previste ispezioni trimestrali per verificare il corretto stato di funzionamento degli impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">- impianto di videosorveglianza- impianti e dispositivi di protezione attiva antincendio;- impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali, mezzi e contenitori;- sistemi di convogliamento e trattamento delle acque meteoriche e dei reflui;- impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna;- rete telefonica o altra modalità di comunicazione.	<p>Relativamente ai controlli per la verifica della protezione contro il rischio incendio, sono previsti controlli mensili (sorveglianza) da parte degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze i cui esiti vengono riportati nel registro antincendio. Durante tali controlli, oltre alle verifiche sugli apprestamenti antincendio, viene verificato il corretto funzionamento degli impianti tecnologici e sistemi di protezione presenti. (cfr paragrafo 12.6 del PMeC)</p>																					
<p>Par. 2.3 INVENTARIO FLUSSI ACQUE REFLUE – Nel PMC deve essere riportata una tabella con indicazione degli scarichi, l'ubicazione/coordinate, sui sistemi di trattamento e sui punti di controllo, le informazioni sull'accesso al punto di prelievo. Devono altresì essere indicate le modalità di esecuzione di controlli e verifiche previsti. <u>Occorre che le planimetrie riportino i flussi dei reflui e i punti di controllo di ciascuna fase</u>, indicando i punti di controllo/pozzetti di campionamento parziali e quelli fiscali. Si riportano le seguenti tabelle a cui è possibile fare riferimento:</p> <p>Tabella xx – Scarichi dell'insediamento</p> <table><tr><th>Sigla punto di controllo/emissione</th><th>Tipologia di scarico</th><th>Recapito finale</th><th>Ubicazione/C coordinate</th><th>Misure da effettuare/ parametri da controllare</th><th>Frequenza</th><th>Modalità registrazione trasmissione</th><th>di e</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Sigla punto di controllo/emissione	Tipologia di scarico	Recapito finale	Ubicazione/C coordinate	Misure da effettuare/ parametri da controllare	Frequenza	Modalità registrazione trasmissione	di e									<p>Il paragrafo “Scarico acque reflue da ciclo produttivo su suolo in trincee drenanti e spandimento” è stato integrato con quanto richiesto.</p> <p>Nell'elaborato grafico “EFGRAF5_Trattamento biologico, opere civili, layout e pipeline stato di progetto” è indicato il percorso delle acque reflue fino allo scarico indicato come “Linea acque trattate inviate allo scarico esistente”</p>					
Sigla punto di controllo/emissione	Tipologia di scarico	Recapito finale	Ubicazione/C coordinate	Misure da effettuare/ parametri da controllare	Frequenza	Modalità registrazione trasmissione	di e															
<p>Tabella xx - Emissioni su suolo -inquinanti monitorati</p> <table><tr><th>Sigla punto di emissione</th><th>Parametri</th><th>VL</th><th>Metodo</th><th>Frequenza</th><th>Modalità registrazione controlli effettuati</th><th>di dei</th></tr><tr><td></td><td>Tab. 4 all. 5 parte III del D. Lgs. n. 152/06 e sostanze di cui al parag. 2.1 (divieto di scarico)</td><td>Tab. 4 all. 5 parte III del D. Lgs. n. 152/06 e sostanze di cui al parag. 2.1 (divieto di scarico)</td><td>BAT AEL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>BAT AEL</td><td></td><td>BAT AEL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Sigla punto di emissione	Parametri	VL	Metodo	Frequenza	Modalità registrazione controlli effettuati	di dei		Tab. 4 all. 5 parte III del D. Lgs. n. 152/06 e sostanze di cui al parag. 2.1 (divieto di scarico)	Tab. 4 all. 5 parte III del D. Lgs. n. 152/06 e sostanze di cui al parag. 2.1 (divieto di scarico)	BAT AEL				BAT AEL		BAT AEL					
Sigla punto di emissione	Parametri	VL	Metodo	Frequenza	Modalità registrazione controlli effettuati	di dei																
	Tab. 4 all. 5 parte III del D. Lgs. n. 152/06 e sostanze di cui al parag. 2.1 (divieto di scarico)	Tab. 4 all. 5 parte III del D. Lgs. n. 152/06 e sostanze di cui al parag. 2.1 (divieto di scarico)	BAT AEL																			
BAT AEL		BAT AEL																				

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0055746-157 del 05/08/2022

RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL

In merito alla Tabella già inserita nel PMeC a pag. 20, relativa ai parametri da analizzare per il controllo degli scarichi su suolo, se ne approva la struttura. Si chiedono, altresì, le seguenti modifiche/integrazioni:

- Inserire al posto della dicitura *Limiti BREF tab. e4*, il riferimento alla/alle tab. delle C-BAT per le quali si svolge il presente riesame (richiamando in nota a margine della tabella la sezione specifica delle BAT a cui si fa riferimento); si ribadisce quanto già esposto sopra, in merito all'assenza di BAT AEL specifici per lo scarico sul suolo ed all'opportunità, pertanto, che in via cautelativa si individuino i VL più cautelativi per ciascun parametro, tra i limiti tabellari esistenti (Tab. 4, divieti di scarico, BAT AEL, etc);
- Rispetto alle sostanze per cui vige il divieto di scarico su suolo, così come elencate al par. 2.1 dell'all. 5 parte III del D. Lgs. n. 152/06, si chiede di indicare il set di parametri e le relative metodiche analitiche a cui si fa riferimento per la verifica del rispetto di tale divieto per le "sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso";
- È necessario indicare le metodiche analitiche adottate per tutti i parametri previsti, in conformità alle BAT.

La tabella relativa al controllo degli scarichi è stata modificata come richiesto.

Par. 2.3.2 MONITORAGGIO QUALITA' ACQUE SOTTERRANEE – Preliminarmente si specifica che le acque sotterranee costituiscono matrice ambientale, pertanto la trattazione va inserita in un paragrafo distinto e non come sotto paragrafo del 2.3 "Inventario dei flussi delle acque reflue".

Nel PMC devono essere indicati, oltre ai piezometri previsti per i controlli, anche i parametri, i metodi di misura, la frequenza di misura e le modalità di registrazione. A tal fine si riportano le seguenti tabelle a cui è possibile fare riferimento:

Tabella xx: *Descrizione piezometri*

Sigla Piezometro	Coordinate	Quota del boccapozzo [m sul l.m.]	Lunghezza del piezometro [m]	Profondità del/dei tratti fenestrati	Livello statico [m sul l.m.]	Soggiacenza statica da bocca pozzo [m]
				(da m... a m...)		

Il paragrafo 7.1 "Acque sotterranee – monitoraggio falda" è stato integrato con quanto richiesto ed è stata aggiunta ortofoto dei pozzi

Tabella xx – *Controllo acque sotterranee*

Sigla Piezometro	Parametri	Valori Limite di riferimento	Metodo di misura	Frequenza misura	Modalità di registrazione
	Indicare set analitico	Tab. 2 all. 5 parte IV del D. Lgs. n. 152/06			Archiviazione certificati analitici.

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0055746-157 del 05/08/2022							RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL														
<p>In relazione alla proposta di ubicazione del pozzo di monitoraggio P4, in sostituzione del P3 non idoneo, sulla base di quanto esposto nella relazione ELDES 10 datata 01-2020, si ritiene la posizione approvabile e <u>si ritiene che vada perforato nel più breve tempo possibile ed attrezzato in conformità alle norme tecniche previste per il campionamento delle acque sotterranee.</u></p> <p>Si chiede di integrare il paragrafo con immagine planimetrica con l'ubicazione dei pozzi (preferibilmente su ortofoto).</p>																					
<p>Par. 2.3.3 ACQUE PRIMA E SECONDA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE E Par. AREE CONTERMINI ALLA SEZIONE TERMICA – vd. quanto sopra osservato per la BAT 19. Il PMeC andrà adeguato sulla base delle valutazioni delle determinazioni di competenza dell'A.C. in merito alla conformità del layout impiantistico e delle modalità di gestione delle acque meteoriche rispetto alle disposizioni del R.R. n. 26/2013.</p>							Al paragrafo 6.2 sono stati indicate le modalità di gestione delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne.														
<p>Par. 2.4 MONITORAGGIO SUOLO – in considerazione della tipologia di impianto e dello scarico su recapito finale suolo, si ritiene necessario il monitoraggio della matrice in questione con frequenza almeno <i>biennale</i>. Si chiede, pertanto, di inserire nel presente PMeC una proposta di monitoraggio con l'indicazione di:</p>							In base alla relazione prodotta del geologo ed alle indicazioni fornite da Arpa, il PMeC è stato aggiornato con quanto richiesto.														
<table><tr><th>Sigla punto di campionamento</th><th>Parametri</th><th>VL di riferimento</th><th>Metodica analitica</th><th>Modalità di campionamento e profondità di prelievo (top soil/1 m, etc)</th><th>Frequenza</th><th>Modalità di registrazione</th></tr><tr><td></td><td>Indicare set analitico</td><td>Tab. 1 all. 5 parte IV del D. Lgs. n. 152/06 (con indicazione della colonna di riferimento secondo la destinazione d'uso)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Sigla punto di campionamento	Parametri	VL di riferimento	Metodica analitica	Modalità di campionamento e profondità di prelievo (top soil/1 m, etc)	Frequenza	Modalità di registrazione		Indicare set analitico	Tab. 1 all. 5 parte IV del D. Lgs. n. 152/06 (con indicazione della colonna di riferimento secondo la destinazione d'uso)					
Sigla punto di campionamento	Parametri	VL di riferimento	Metodica analitica	Modalità di campionamento e profondità di prelievo (top soil/1 m, etc)	Frequenza	Modalità di registrazione															
	Indicare set analitico	Tab. 1 all. 5 parte IV del D. Lgs. n. 152/06 (con indicazione della colonna di riferimento secondo la destinazione d'uso)																			
<p>In merito alla proposta elaborata in separato documento (ELDES 17), si chiede che la stessa venga integrata nel paragrafo del PMeC in questione. Non si ritiene approvabile l'ubicazione dei punti di indagine, fatta eccezione per Suolo_1 e Suolo_5, in quanto ubicati su superfici asfaltate/impermeabilizzate, pertanto prive di significato per la finalità di controllo della qualità della matrice terreno “<i>in posto</i>”. <u>Si chiede di individuare i punti di campionamento all'interno delle trincee drenanti e delle aree a verde circostanti</u>, in numero e posizione significativa rispetto a potenziali impatti derivanti dallo scarico del refluo industriale sul suolo.</p>							Atteso che le trincee drenanti sono costituite da materiale inerte di diverse pezzature , i punti di campionamento sono stati revisionati come da relazione allegata prodotta dal geologo. I punti significativi della stessa sono stati inseriti nel PMeC ai fini del monitoraggio dei suoli.														
<p>Par. 2.6 EMISSIONI SONORE – si confermano le osservazioni già esposte nei precedenti pareri, comprensive di quanto riportato a verbale della CdS del 12/07/2022 (prot. Provincia di Lecce n. 28924 del 20/07/2022).</p>							Nel merito si evidenzia che tale aspetto è stato ulteriormente affrontato in occasione della conferenza dei servizi del 12/07/2022 ove è stato evidenziato che il Piano di zonizzazione acustica comunale non è georeferenziato, non è disponibile in formato elettronico e non è coerente con i criteri dettati dalla Legge Regionale 3/2002 “Norme di														

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0055746-157 del 05/08/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL
	indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico"

PARERE ARPA CENTRO ARIA PROT. prot. 0055304-1 del 04/08/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL
<p>In merito ai documenti "Relazione Eldes 08 - Progetto di contenimento emissioni odorigene" e "Relazione Eldes 09. Studio dell'impatto olfattivo – sorgenti emissive odorigene" si ribadisce quanto già inoltrato con precedente parere (vedi nota prot. n. 88600 del 10/12/2019), dato che i documenti citati non hanno subito modifiche o revisioni di alcun genere.</p> <p>Per quanto riguarda il documento "Relazione Eldes 12 -PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – rev. del 01/2020 ed in particolare il paragrafo 2.5 dal titolo "Emissioni in atmosfera", si ribadisce quanto già riportato nel precedente parere (vedi nota prot. n. 88600 del 10/12/2019) in quanto lo specifico paragrafo non è stato modificato rispetto alla vecchia versione. Nello specifico si ribadisce quanto già evidenziato ovvero che la scrivente Agenzia <u>non condivide la scelta dei valori limite proposti, né della frequenza di monitoraggio indicata, in particolare in riferimento al parametro concentrazione di odore</u> (vedi tabella 2.7, pag. 30 di 46), anche in considerazione delle numerose segnalazioni di molestie olfattive pervenute all'Agenzia in passato (quando l'impianto era in esercizio), dai cittadini residenti nei territori limitrofi all'impianto. Si ritiene, pertanto indispensabile fare riferimento a quanto indicato nel documento <i>c-BAT (o BAT): decisione della commissione n. 1147 del 10/08/2018 "Conclusioni sulle Migliori Tecnologie Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti" ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del parlamento europeo e del consiglio</i>". Nello specifico lo scrivente ufficio ritiene che il proponente debba riferirsi a quanto indicato in tabella 6.7 - BAT 34, per quanto attiene ai limiti emissivi, e BAT 8, per la frequenza di monitoraggio.</p>	<p>Il PMeC è stato aggiornato coerentemente alle migliori impiantistiche progettate e allo studio modellistico dell'impatto olfatto considerando tutte le sorgenti emissive.</p> <p>Relativamente alle conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti si evidenzia che, come specificato in dettaglio nella Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10.08.2018 vi è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Una parte generale costituita dall'applicazione delle BAT dal n.1 al n. 24 che si applica a tutte le attività di smaltimento rifiuti; - Una parte specifica che integra la parte generale e dipende dal tipo di trattamento di rifiuti che si sta verificando. <p>Per i rifiuti liquidi a base acquosa, come nel caso della Ecolio2, le BAT della parte specifica sono la n. 52 e n. 53</p> <p>Le BAT che vanno dalla n.25 alla n.51 non sono pertinenti al caso dei rifiuti liquidi a base acquosa e pertanto non ha alcun senso riferirsi alla BAT 34 per quanto attiene ai limiti emissivi.</p> <p>Per il punto di emissione relativo alla sezione termica Et, i limiti emissivi da prendere in considerazione sono quelli che derivano dal modello diffusionale e quelli relativi alla pertinente BAT, tutti gli altri limiti non sono concernenti il caso in esame.</p>

PARERE ARPA CENTRO ARIA PROT. prot. 0055304-1 del 04/08/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL
<p>Anche relativamente alle emissioni diffuse censite in impianto si ribadisce quanto già trasmesso. Infatti queste emissioni sono definite dal Gestore “non rilevanti” pertanto per esse propone di effettuare il monitoraggio mediante dispositivi di “campionamento passivo” per la ricerca dei parametri Mercaptani, Ammoniaca, Limonene, Idrogeno solforato. Nella trattazione non sono dunque previste misure del parametro “concentrazione di odore” direttamente sulla superficie emissiva. In riferimento a questo aspetto, si ribadisce quanto precedentemente indicato, ovvero, che i risultati delle determinazioni olfattometriche effettuate sulle sorgenti areali passive presenti (vasche nelle sezioni di trattamento biologico) <u>confermano la significatività delle stesse</u>. Si ritiene pertanto che dette sorgenti debbano essere confinate e dotate di sistemi di convogliamento delle arie esauste ad opportuni sistemi di abbattimento, prima dell’espulsione in atmosfera (in conformità alla BAT 14). Qualora vi sia un’impossibilità tecnica di procedere ad una copertura e qualora autorizzate dall’autorità competente, dovranno essere controllate con una periodicità adeguata e utilizzando le metodiche di campionamento idonee descritte nelle norme tecniche di settore. In tal caso il PMC dovrà ricomprendere anche una sezione ad esse dedicate.</p>	<p>Il PMeC è stato aggiornato coerentemente alle migliorie impiantistiche progettate e allo studio modellistico dell’impatto olfatto considerando tutte le sorgenti emissive.</p>
<p><u>Si chiede inoltre al proponente di redigere uno specifico documento per la gestione degli odori, in conformità alla BAT 12</u>, che consiste nella predisposizione, l’attuazione e il riesame regolare di un piano di gestione degli odori ai fini della prevenzione o riduzione delle emissioni odorigene. Tale piano deve includere: a) un protocollo contenente azioni e scadenze, b) un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10, c) un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze, d) un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a identificarne la/e fonte/i, caratterizzare i loro contributi e attuare misure di prevenzione e/o riduzione.</p>	<p>Nel PMeC è stato inserito un paragrafo specifico intitolato “Emissioni da inconvenienti e incidenti e piano di gestione degli odori”</p>